

# **Le nuove regole sulle moratorie concesse a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19 e la nuova definizione di default**

## **L'entrata in vigore delle regole sulla nuova definizione di default**

Simone Calogero Marino - Banca d'Italia

Confindustria

Webinar, 26 gennaio 2021

# Agenda

- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018
- Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di *default*
- Alcuni recenti orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia
- Considerazioni e prossimi passi

# Agenda

- **Regolamento (UE) n. 575/2013**

# Regolamento (UE) n. 575/2013

**La definizione di default riguarda il modo con cui le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.**

Dal **1° gennaio 2014** si applica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (“CRR”). In base al CRR, si considera intervenuto un *default* in relazione a un particolare debitore allorché si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni («criterio soggettivo»);
- b) il debitore è in arretrato da oltre **90 giorni** su una obbligazione creditizia **rilevante** verso l'ente e il gruppo cui appartiene [...] («criterio oggettivo»).

Il CRR rende direttamente applicabile a tutte le banche europee i criteri soggettivo e oggettivo in base ai quali gli intermediari classificano in stato di *default* i debitori per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Tuttavia, per **assicurare l'applicazione uniforme della disciplina sul default in tutta l'Unione**, negli scorsi anni sono stati pubblicati gli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.

Le banche europee sono tenute ad applicare queste ulteriori regole dal **1° gennaio scorso**.

# Agenda

- **Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018**

# Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018

- La **componente assoluta** è rappresentata dall'importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore all'ente, all'impresa madre dell'ente o a una delle sue filiazioni («obbligazione creditizia in arretrato») L'importo massimo non supera i **100 EUR per le esposizioni al dettaglio** o i **500 EUR per le altre esposizioni**;
- La **componente relativa** è rappresentata dalla percentuale (compresa tra 0% e 2,5%) che esprime il rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell'ente, dell'impresa madre dell'ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale (i.e. impossibilità di compensare gli importi scaduti/sconfini e le linee di credito disponibili verso il medesimo debitore per la parte non utilizzata). La percentuale è fissata all' **1%** quando corrisponde ad un livello di rischio che l'autorità competente considera ragionevole (i.e. la soglia non determina il riconoscimento di un numero eccessivo di default imputabili a circostanze diverse dalla difficoltà finanziaria del debitore né ritardi significativi nel riconoscimento dello stato di default dovuto alla difficoltà finanziaria del debitore);
- **Il debitore è in stato di default quando il limite**, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza **è superato per 90 giorni consecutivi**.

# Agenda

- **Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di *default***

# Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default

- **Criterio oggettivo il conteggio dei giorni *past due***

Chiarimenti sulla modalità di calcolo dei giorni di scaduto (il conteggio dei giorni di scaduto inizia dal superamento della soglia di rilevanza e non più dal giorno successivo alla data contrattualmente prevista per il pagamento), sulle c.d. «cause di sospensione del contatore» (e.g. **moratorie dei pagamenti**), sui «*past due* tecnici».

Specifici criteri in caso di *factoring pro soluto* e trattamento peculiare dei crediti commerciali verso le amministrazioni centrali, autorità locali e organismi del settore pubblico;

- **Criterio soggettivo il probabile inadempimento**

Lista di indicatori qualitativi (e.g. svalutazioni contabili) e quantitativi (e.g. **perdite** creditizie in operazioni di cessione di crediti *performing* e **ristrutturazioni onerose**);

- **Condizioni per l'uscita dallo stato di default**

«*Cure period*» regolamentare criterio temporale di uscita dallo stato di default (almeno 3 mesi dalla regolarizzazione del credito deteriorato non ristrutturato e almeno 12 negli altri casi);

- **Criteri applicativi per le esposizioni al dettaglio (e.g. effetto «contagio» tra i finanziamenti in talune circostanze)**

# Agenda

- **Alcuni recenti orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia**

# Alcuni recenti orientamenti di vigilanza della Banca d'Italia

- **Criterio oggettivo**

**«Dies a quo» per il conteggio dei giorni di scaduto:** *il conteggio decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile Per i crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica, il calcolo dei giorni di arretrato decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile in base al diritto a esso applicabile salvo che specifiche disposizioni di legge prevedano diversamente (es. d.lgs. 231/2002).*

*Il momento a partire dal quale le rate di un'operazione Cessione del Quinto dello Stipendio/Pensione vanno rimborsate decorre dallo scadere dei termini previsti dalla legge per il versamento delle rate dal soggetto interposto all'ente finanziatore ("franchigia legale"). Differimenti ulteriori della data di inizio del conteggio sono ammissibili solo in presenza di specifiche previsioni contrattuali;*

**Compensazione dell'arretrato con i margini disponibili:** *la nuova disciplina sul default non consente la compensazione di posizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito;*

**Livello di calcolo della soglia di rilevanza:** *la rilevanza di un'esposizione creditizia in arretrato ai fini della classificazione di un debitore a default deve sempre essere valutata facendo riferimento all'esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso debitore*

- **Condizioni per l'uscita dallo stato di default**

**Limitato ritardo nei pagamenti durante il «cure period»:** *la valutazione del comportamento del debitore di cui al paragrafo 71 degli Orientamenti dell'EBA è rimessa alla autonoma valutazione dei responsabili aziendali e va ispirata ai principi di sana e prudente gestione.*

# Agenda

- **Considerazioni e prossimi passi**

# Considerazioni e prossimi passi

- Le nuove regole sono il frutto di un lungo **processo normativo iniziato nel 2016** e rappresentano l'esito di un **difficile compromesso negoziale europeo**, con posizioni di partenza molto differenti; per l'Italia esse introducono criteri differenti da quelli precedentemente utilizzati dalle banche italiane e, per alcuni aspetti, risultano più stringenti;
- I contenuti e i tempi di entrata in vigore delle nuove norme erano noti da tempi: per quanto concerne l'ambito nazionale, nel 2019 è stato definito il quadro normativo per le banche meno significative con l'emanazione di un apposito aggiornamento alle Disposizioni di vigilanza per le banche. Quello per le banche soggette alla supervisione della BCE nel 2018;
- L'entrata in vigore della nuova disciplina lo scorso 1° gennaio è coincisa con un periodo di incertezza economica legata alla pandemia Covid-19, che ha accresciuto la preoccupazione sugli effetti di queste nuove norme;
- La Banca d'Italia ha invitato gli intermediari a chiarire l'effettiva portata della nuova disciplina nei **rapporti con la clientela** dal momento che essa può avere riflessi sulle relazioni creditizie.

Grazie per la vostra attenzione.